

Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

Art. 21

(ABROGATO)

(3)(4)(5)(6)(7)(8)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 124, comma 10, L. R. 13/1998

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 124, comma 10, L. R. 13/1998

3 A decorrere dall' 1 gennaio 2002 e' soppresso il Comitato scientifico dell' Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane ai sensi dell' articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001. Le relative funzioni sono trasferite all' Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo articolo.

4 La durata in carica del Comitato scientifico di cui al presente articolo è prorogata sino alla costituzione dell'Istituto regionale previsto dall'articolo 6, comma 66 della L.R. 4/2001.

5 Con deliberazione della Giunta regionale 19/12/2002, n. 4369, è stato approvato lo Statuto dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L.R. 13/2002.

6 Articolo abrogato da art. 6, comma 68, L. R. 4/2001 , a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della L.R. 4/2001, nel testo modificato da art. 14, comma 17, L. R. 13/2002

7 Articolo reinserito da art. 9, comma 2, L. R. 12/2003 , nei limiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.

8 Articolo abrogato, come stabilito dall'art. 9, c. 3, L.R. 12/2003, a seguito dell'insediamento, in data 31 maggio 2005, del Consiglio di Amministrazione

dell'A.R.Le.F. - Agjenzie regional pe lenghe furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana.